

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE ISTITUZIONE DEL REGIME DI
RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE PER MOBILI E PRODOTTI DA
ARREDO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 178-BIS E 178-TER DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152**

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

di concerto con il

Ministro delle imprese e del Made in Italy

Art. 1

(Finalità, oggetto e istituzione del regime)

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina il regime di responsabilità estesa del produttore per i mobili e i prodotti da arredo, ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di prevenire la produzione dei relativi rifiuti, promuovere la durabilità, la riparabilità, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei materiali, nonché assicurare la copertura dei costi di gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato nazionale.

2. Il presente regolamento definisce:

- a) il perimetro del regime e le relative categorie di prodotti incluse ed escluse;
- b) i soggetti obbligati e i rispettivi obblighi;
- c) le modalità di adempimento degli obblighi in forma individuale o collettiva;
- d) l'organizzazione della raccolta, del ritiro, della presa in carico e dell'avvio a riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero o smaltimento dei rifiuti derivanti dai mobili e prodotti da arredo;
- e) i criteri di finanziamento del regime, ivi inclusi il contributo ambientale e la sua modulazione;
- f) le forme di coordinamento tra i sistemi di gestione, i soggetti pubblici e gli operatori della filiera;
- g) gli obblighi di tracciabilità, monitoraggio, trasparenza, vigilanza e controllo.

3. Il presente regolamento promuove altresì la progettazione dei mobili e prodotti da arredo e dei relativi componenti, in modo da ridurre gli impatti ambientali e la generazione di rifiuti, con particolare riguardo alla durabilità, riparabilità, smontabilità, riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «mobili e prodotti da arredo»: qualsiasi bene mobile, o sua componente strutturale o funzionale autonomamente commercializzata, destinato per funzione prevalente all'allestimento, all'ornamento

o al comfort di spazi interni o esterni in ambito domestico, professionale, commerciale, collettivo o istituzionale, indipendentemente dal materiale di cui è composto;

b) «rifiuti di mobili e di prodotti da arredo»: i rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derivanti dai prodotti rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, una volta che il detentore se ne disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene;

c) «rifiuti urbani di mobili e prodotti da arredo»: i rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiti, in tutto o in parte, da mobili e prodotti da arredo rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento;

d) «messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

e) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea;

f) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e commercializza tale prodotto con il proprio nome o marchio;

g) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un Paese terzo;

h) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica della catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

i) «produttore»: qualunque soggetto che, nell'ambito dell'attività professionale esercitata:

1) fabbrica e immette sul mercato nazionale mobili e prodotti da arredo con il proprio nome o marchio;

2) fa progettare o fabbricare mobili e prodotti da arredo e li commercializza sul mercato nazionale con il proprio nome o marchio;

3) rivende sul mercato nazionale, con il proprio nome o marchio, mobili e prodotti da arredo fabbricati da altri;

4) importa o introduce nel territorio nazionale mobili e prodotti da arredo provenienti da altri Stati membri o da Paesi terzi;

5) vende mobili e prodotti da arredo mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente agli utilizzatori finali nel territorio nazionale;

j) «utilizzatore finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza il prodotto per scopi domestici, commerciali, professionali, istituzionali o collettivi, senza effettuare una successiva messa a disposizione sul mercato del medesimo prodotto come operatore economico;

k) «utilizzatore professionale»: il soggetto che utilizza mobili e prodotti da arredo nell'esercizio di attività economiche, professionali, istituzionali o collettive;

- l) «sistemi di gestione dei produttori»: sistemi individuali o collettivi di cui all'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, istituiti dai produttori di mobili e prodotti da arredo, che organizzano finanziariamente ovvero operativamente l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori medesimi;
- m) «Centro di coordinamento dei mobili e prodotti da arredo»: l'organismo di coordinamento operativo dei sistemi collettivi riconosciuti ai sensi del presente regolamento;
- n) «contributo ambientale»: la somma dovuta dal produttore, direttamente o per il tramite del sistema individuale o collettivo cui aderisce, destinata alla copertura dei costi del regime di responsabilità estesa del produttore disciplinato dal presente regolamento;
- o) «riutilizzo», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «recupero»: le operazioni definite dall'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- p) «punti di raccolta»: qualunque luogo fisico nel quale possono essere conferiti rifiuti di mobili e prodotti da arredo post-consumo ai fini della raccolta, predisposto dai soggetti individuati dal presente regolamento, nel rispetto degli eventuali accordi definiti con i comuni e i gestori del servizio pubblico;
- q) «centro per il riutilizzo»: apposito spazio individuato presso i centri di raccolta ai sensi dell'articolo 181, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, o presso altri luoghi individuati dai sistemi di gestione dei produttori per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;
- r) «mobili e prodotti da arredo usati»: i prodotti raccolti separatamente che vengono scartati dall'utilizzatore finale, indipendentemente dal fatto che siano scartati con l'intenzione e la possibilità di riutilizzarli;
- s) «riparazione»: l'insieme delle operazioni necessarie per rendere un prodotto usato non divenuto rifiuto idoneo a un nuovo utilizzo.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal diritto dell'Unione europea in materia di sicurezza generale dei prodotti.

3. Restano ferme, ai fini della gestione dei rifiuti e dell'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata, le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2023, n. 119.

4. Si applicano altresì le definizioni di cui all'articolo 178-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai produttori di mobili e prodotti da arredo che effettuano l'immissione sul mercato di tali prodotti ricompresi nelle categorie di cui all'Allegato I, nonché agli altri operatori della filiera, ad esclusione dei prodotti indicati nella Parte B del medesimo Allegato I.

2. Il presente regolamento si applica ai rifiuti di mobili e prodotti da arredo post-consumo.
3. Il perimetro del regime è definito in base alla funzione di arredo del prodotto e non alla composizione materiale prevalente del bene né al flusso di rifiuto nel quale esso è intercettato al termine dell'utilizzo. Restano ferme, per i componenti o i prodotti soggetti a discipline speciali, le disposizioni dei rispettivi regimi di responsabilità estesa del produttore, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa di settore.
4. L'inclusione di un prodotto nel campo di applicazione del presente regolamento è valutata sulla base della sua funzione prevalente, della destinazione d'uso, delle caratteristiche costruttive, delle modalità di commercializzazione e del suo inserimento tipologico nelle categorie di cui all'Allegato I.
5. L'Allegato I individua le categorie di prodotti incluse nel regime di responsabilità estesa del produttore, le relative sottocategorie, le esclusioni e i criteri interpretativi per la corretta classificazione dei prodotti.

Art. 4 (Esclusioni)

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) i prodotti già assoggettati a discipline speciali di responsabilità estesa del produttore, nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive normative di settore;
 - b) i beni mobili che, pur presentando elementi di arredo, assolvono in via prevalente a funzioni edilizie, impiantistiche, sanitarie o tecnologiche;
 - c) i prodotti destinati in via prevalente a usi diversi dall'arredo, come individuati dall'Allegato I;
 - d) le ulteriori categorie espressamente indicate nell'Allegato I.
2. Restano altresì esclusi i componenti, i semilavorati e le parti di prodotto che, considerati autonomamente, non sono destinati alla messa a disposizione sul mercato come mobili e prodotti da arredo finiti o come elementi funzionalmente e commercialmente autonomi di arredo, salvo quanto diversamente disposto nell'Allegato I.

Art. 5 (Obblighi dei produttori)

1. I produttori sono tenuti a:
 - a) iscriversi al Registro nazionale dei produttori soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
 - b) assolvere agli obblighi derivanti dal presente regolamento secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7;

- c) organizzare e finanziare il sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti immessi sul mercato nazionale;
- d) assicurare la copertura dei costi necessari per il funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore;
- e) comunicare periodicamente i dati relativi ai quantitativi e alle categorie di prodotti immessi sul mercato, nonché le ulteriori informazioni richieste ai fini del monitoraggio;
- f) applicare il contributo ambientale e le relative modulazioni;
- g) adottare un sistema di comunicazione e monitoraggio delle informazioni relative ai mobili e prodotti da arredo oggetto di immissione sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti derivanti dai prodotti medesimi, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e ogni altro dato pertinente da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché ai soggetti pubblici che ne facciano richiesta;
- h) fornire agli utilizzatori, ai distributori e agli operatori della gestione dei rifiuti informazioni adeguate al corretto riutilizzo dei prodotti, nonché per il conferimento, la preparazione per il riutilizzo, il trattamento e il recupero dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo;
- i) adottare misure idonee a favorire la durabilità, la riparabilità, la smontabilità e la riciclabilità dei prodotti, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

2. Fatti salvi i diversi criteri stabiliti dal presente regolamento per le vendite a distanza, le importazioni e i prodotti commercializzati con marchio del distributore, nel caso in cui più soggetti della catena di fornitura concorrano, in relazione al medesimo prodotto, alla qualifica di produttore ai sensi del presente regolamento, gli obblighi gravano sul soggetto che realizza la prima immissione sul mercato nazionale.

Art. 6

(Adempimento degli obblighi)

1. I produttori assolvono ai propri obblighi derivanti dal presente regolamento in forma collettiva o individuale ai sensi dell'articolo 7, assicurando la copertura dei costi del regime di responsabilità estesa del produttore.

Art. 7

(Riconoscimento dei sistemi di gestione)

1. I produttori che non intendono aderire a un sistema collettivo già riconosciuto, ovvero che intendono costituire un sistema individuale o un sistema collettivo per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento, presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica apposita istanza di riconoscimento, corredata da un progetto redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per il procedimento di riconoscimento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 221-bis, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. L'istanza è presentata entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi del presente regolamento ovvero, nel caso di recesso da un sistema collettivo già riconosciuto, prima del recesso medesimo. In tale ultimo caso, il recesso ha effetto solo dal momento del provvedimento ministeriale di riconoscimento del nuovo sistema.

4. Il progetto di cui al comma 1 contiene almeno:

- a) un piano di raccolta e di presa in carico dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo, articolato sull'intero territorio nazionale, idoneo a garantire l'effettivo adempimento degli obblighi del regime;
- b) un piano industriale idoneo a dimostrare il funzionamento del sistema e la capacità di conseguire gli obiettivi del presente regolamento;
- c) un piano economico-finanziario che attesti la sostenibilità del sistema e la copertura dei costi efficienti del regime;
- d) la descrizione delle modalità di tracciabilità, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei flussi fisici ed economici;
- e) le misure idonee a garantire continuità del servizio, gestione dei casi di cessazione dell'attività e subentro;
- f) le modalità di informazione ai distributori, agli utilizzatori finali e ai detentori dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo.

5. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, operano senza fine di lucro per le attività rientranti nel presente regime e adottano uno statuto conforme ai principi del presente regolamento e ai contenuti minimi stabiliti nell'Allegato II.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito ISPRA), verifica l'idoneità del progetto e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e provvede al riconoscimento del sistema secondo quanto previsto dall'articolo 221-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. I sistemi di gestione dei produttori sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Ai sensi dell'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai consorziati; gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e quelli provenienti dal contributo ambientale costituiscono anticipazione per gli esercizi successivi e determinano la riduzione dell'importo del contributo stesso, al netto delle somme destinate a riserva legale o a fondi patrimoniali o ad altri fondi normativamente previsti. In ogni caso, gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre l'importo del contributo ambientale per i produttori che non abbiano concorso a determinarli.

8. A seguito della comunicazione di non idoneità del progetto, di mancato riconoscimento del sistema ovvero di revoca del riconoscimento, i produttori hanno l'obbligo di partecipare a uno dei sistemi collettivi già esistenti. Ove, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i produttori non provvedano ad aderire ai sistemi collettivi già esistenti e a versare le somme a essi dovute a decorrere dalla data della stessa comunicazione, si applicano le sanzioni previste al Titolo VI, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

9. I proponenti, al fine di garantire la continuità della raccolta nelle more del provvedimento definitivo, sono tenuti alla presentazione di una fideiussione bancaria a prima richiesta in favore del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari all'importo delle entrate previste dall'applicazione del contributo ambientale. Detta garanzia è aggiornata fino al provvedimento definitivo.

10. In caso di perdita dei requisiti, grave inadempimento, mancato funzionamento del sistema, mancata copertura degli obblighi o reiterata violazione delle disposizioni del presente regolamento, il riconoscimento è revocato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 8

(Obiettivi del regime di responsabilità estesa in materia di raccolta, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero)

1. Allo scopo di conseguire le finalità del presente regolamento e procedere verso un'economia circolare con un elevato livello di efficienza delle risorse, i sistemi di gestione dei produttori adottano, ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le misure necessarie per garantire la prevenzione della produzione di rifiuti, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza, nel rispetto della gerarchia di cui all'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Fino alla data di adozione del primo decreto ai sensi del comma 7, il regime di responsabilità estesa del produttore istituito dal presente regolamento è adottato per conseguire i seguenti obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti da arredo post-consumo, calcolati rispetto all'immesso al consumo, pari ad:

- a) almeno il 50% in peso, entro il 31 dicembre 2028;
- b) almeno il 60% in peso, entro il 31 dicembre 2030;
- c) almeno il 65% in peso, entro il 31 dicembre 2032.

3. Sono fissati i seguenti obiettivi per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti da arredo post-consumo, calcolati rispetto ai quantitativi raccolti, pari a:

- a) almeno il 5% in peso, entro il 31 dicembre 2028;
- b) almeno il 10% in peso, entro il 31 dicembre 2030;
- c) almeno il 15% in peso, entro il 31 dicembre 2032.

4. Relativamente al riciclaggio dei rifiuti da arredo post-consumo, sono fissati i seguenti obiettivi, calcolati rispetto ai quantitativi raccolti, pari a:

- a) almeno il 50% in peso, entro il 31 dicembre 2028;
- b) almeno il 55% in peso, entro il 31 dicembre 2030;
- c) almeno il 60% in peso, entro il 31 dicembre 2032.

5. Sono fissati i seguenti obiettivi relativamente ad altre forme di recupero di rifiuti da arredo post-consumo, calcolati rispetto ai quantitativi raccolti, pari a:

- a) almeno il 10% in peso, entro il 31 dicembre 2028;
- b) almeno il 15% in peso, entro il 31 dicembre 2030;
- c) almeno il 20% in peso, entro il 31 dicembre 2032.

6. Gli obiettivi di cui al presente articolo si applicano all'insieme dei flussi derivanti da prodotti destinati all'uso domestico e all'uso professionale, considerati congiuntamente, fatto salvo quanto eventualmente previsto con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai soli fini del monitoraggio statistico e della rendicontazione.

7. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'ISPRA, sono rivalutati gli obiettivi di raccolta differenziata, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti da arredo post-consumo, sulla base dei dati forniti dal Centro di coordinamento dei mobili e prodotti da arredo di cui all'articolo 9. Ai fini di cui al primo periodo, il Centro di coordinamento dei mobili e prodotti da arredo monitora e rendiconta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad ISPRA il grado di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo periodo e garantisce la fornitura dei dati annuali sul contenuto medio di rifiuti da arredo post-consumo nel rifiuto urbano indifferenziato, determinato attraverso analisi merceologiche sul territorio nazionale a carico dei sistemi di gestione dei produttori oppure, per l'annualità 2028, anche attraverso stime sottoposte alla verifica dell'ISPRA. Gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti da arredo post-consumo sono aggiornati ogni tre anni con le medesime modalità di cui al primo periodo.

Art. 9

(Centro di coordinamento dei mobili e prodotti da arredo)

1. I sistemi collettivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 7 aderiscono obbligatoriamente al Centro di coordinamento dei mobili e prodotti da arredo (di seguito Centro di coordinamento), organismo dotato di personalità giuridica di diritto privato, costituito e disciplinato secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Il Centro di coordinamento è costituito dai sistemi di gestione dei produttori, che ne assicurano il funzionamento, anche sotto il profilo finanziario. I sistemi di gestione dei produttori aderiscono al Centro di coordinamento entro trenta giorni dal loro riconoscimento. Il Centro di coordinamento adotta il proprio statuto entro novanta giorni dal riconoscimento del terzo sistema di gestione, individuale o collettivo. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, entro centottanta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del Centro di coordinamento.

3. Il Centro di coordinamento assicura il coordinamento operativo del regime di responsabilità estesa del produttore per i mobili e prodotti da arredo, al fine di garantire:

- a) condizioni uniformi ed omogenee di ritiro, raccolta e presa in carico dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo sull'intero territorio nazionale;
- b) la piena copertura territoriale del servizio;
- c) l'ottimizzazione dei flussi logistici e dei costi di gestione;
- d) criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori nella ripartizione degli obblighi tra i sistemi collettivi;
- e) il raccordo operativo tra sistemi collettivi, enti locali, gestori del servizio pubblico, distributori, operatori professionali, centri di raccolta, impianti di trattamento e soggetti del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo;
- f) l'organizzazione dei punti di raccolta differenziata a livello nazionale, garantendone la capillarità, la proporzionalità e la prossimità, anche in accordo con i comuni e gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti;
- g) il monitoraggio e la rendicontazione delle raccolte di rifiuti di mobili e di prodotti da arredo post-consumo effettuate da ciascun operatore della filiera, inclusi i venditori che non conferiscono i rifiuti medesimi ai centri di raccolta comunali;
- h) un sistema omogeneo di tracciabilità dei flussi di rifiuto gestiti, anche attraverso strumenti digitali interoperabili con il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- i) campagne di informazione, di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sul corretto conferimento dei rifiuti di mobili e di prodotti da arredo post-consumo, anche in accordo con le pubbliche amministrazioni;
- l) la tempestiva soddisfazione delle richieste di ritiro da parte dei punti di raccolta;
- m) la ripartizione tra i sistemi collettivi degli obblighi di ritiro, raccolta e presa in carico dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo, nonché dei punti e dei luoghi di prelievo, secondo criteri proporzionali alle rispettive quote di immesso sul mercato, determinate sulla base dei dati comunicati al Registro nazionale dei produttori.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera m), il Centro di coordinamento definisce, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione:

- a) i criteri di calcolo delle quote di immesso sul mercato rilevanti per la ripartizione degli obblighi;
- b) le modalità di assegnazione dei ritiri e dei punti di prelievo ai sistemi collettivi;

c) le regole operative per i casi di squilibrio territoriale, disallineamento tra quote di immesso e flussi effettivamente gestiti, indisponibilità temporanea dei sistemi o esigenze di riequilibrio;

d) le procedure di conguaglio e compensazione tra i sistemi collettivi.

5. Il Centro di coordinamento stipula, in nome e per conto dei sistemi collettivi aderenti, accordi di programma con l'ANCI e con le associazioni dei gestori del servizio pubblico, al fine di disciplinare, in particolare:

a) le modalità operative di raccolta e gestione dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo intercettati nei flussi esistenti di raccolta urbana;

b) le condizioni di ritiro e presa in carico presso i centri di raccolta e presso gli altri punti di conferimento individuati;

c) i criteri di copertura dei costi e le relative modalità di rendicontazione;

d) gli standard qualitativi e quantitativi dei flussi dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo conferiti;

e) le modalità di tracciabilità, monitoraggio e controllo dei flussi dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo;

f) le attività di comunicazione e di informazione ambientale dei consumatori sul corretto conferimento dei rifiuti e per un orientamento dei consumatori verso acquisti maggiormente responsabili ed ecosostenibili.

6. Il Centro di coordinamento può altresì stipulare accordi o convenzioni quadro con associazioni della distribuzione, operatori logistici, operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo, utilizzatori professionali, associazioni di categoria, gestori di impianti e altri operatori della filiera, al fine di assicurare il buon funzionamento del regime.

7. Il Centro di coordinamento:

a) raccoglie ed elabora i dati necessari al monitoraggio del regime di responsabilità estesa del produttore;

b) assicura il raccordo operativo con il Registro nazionale dei produttori, con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con l'ISPRA;

c) verifica la corretta applicazione dei criteri di ripartizione tra i sistemi collettivi;

d) adotta procedure uniformi per la gestione dei ritiri, delle segnalazioni, delle anomalie e delle controversie operative tra i sistemi aderenti;

e) predispone una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA.

8. Lo statuto del Centro di coordinamento disciplina, in conformità al presente regolamento, la composizione degli organi, le modalità di voto, i quorum deliberativi, i criteri di partecipazione dei sistemi collettivi, le modalità di finanziamento, le funzioni di segreteria tecnica, i controlli interni e le procedure di risoluzione delle controversie.

9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sul Centro di coordinamento.

Art. 10

(Iscrizione al Registro nazionale dei produttori e obblighi dichiarativi)

1. I produttori sono tenuti a iscriversi al Registro nazionale dei produttori soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
2. L'iscrizione al Registro costituisce condizione per l'immissione sul mercato nazionale dei prodotti rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento.
3. Il produttore stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo designa, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato stabilito nel territorio nazionale, responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento.
4. I produttori che mettono a disposizione i prodotti rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale tramite piattaforme di commercio elettronico, al fine di adempiere ai propri obblighi nei confronti del Registro nazionale dei produttori relativi al regime di responsabilità estesa oggetto del presente regolamento, si avvalgono, ove applicabili, delle modalità semplificate previste dall'articolo 178-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. I produttori comunicano al Registro nazionale dei produttori, con cadenza annuale e secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i quantitativi e le categorie di mobili e prodotti da arredo immessi sul mercato nazionale, l'adesione a un sistema individuale o collettivo, i dati necessari al monitoraggio del regime, alla determinazione dei contributi e alla verifica della copertura degli obblighi, ogni variazione rilevante ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro, nonché le ulteriori informazioni di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
6. I sistemi individuali, i sistemi collettivi e il Centro di coordinamento trasmettono al Registro e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i dati relativi alla gestione dei flussi, ai costi sostenuti e ai risultati conseguiti in termini di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, raccolta, riciclaggio, recupero e smaltimento.

Art. 11

(Contributo ambientale)

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento, i produttori, individualmente o per il tramite dei sistemi cui aderiscono, versano un contributo ambientale, destinato alla copertura dei costi del regime di responsabilità estesa del produttore per i mobili e prodotti da arredo, secondo quanto previsto dall'articolo 178-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Il contributo ambientale è determinato in misura tale da assicurare la copertura dei costi di cui all'articolo 13, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e non discriminazione.

3. Il contributo ambientale è applicato ai prodotti rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento secondo criteri commisurati, in particolare, alla tipologia di prodotto, alla quantità immessa sul mercato, al peso, ai materiali impiegati, alla durabilità, alla riparabilità, alla smontabilità e alla riciclabilità.

4. Il contributo ambientale è determinato e aggiornato dai sistemi individuali e collettivi riconosciuti, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 12

(Eco-modulazione del contributo ambientale)

1. Il contributo ambientale è modulato, ove possibile e in modo proporzionato, in funzione delle caratteristiche ambientali dei prodotti, al fine di incentivare la prevenzione della produzione dei rifiuti e il miglioramento delle prestazioni ambientali dei mobili e prodotti da arredo, secondo quanto previsto dall'articolo 237, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. La modulazione del contributo tiene conto, in particolare, della:

- a) durabilità e vita utile del prodotto;
- b) riparabilità e disponibilità di parti di ricambio;
- c) smontabilità e separabilità dei componenti;
- d) riutilizzabilità e preparazione per il riutilizzo;
- e) riciclabilità e recuperabilità dei materiali;
- f) incorporazione di materiali riciclati;
- g) eventuale presenza di sostanze o componenti che ostacolano il riutilizzo, il riciclo o il recupero.

3. Il Centro di coordinamento promuove, per quanto di competenza, criteri uniformi di eco-modulazione tra i sistemi collettivi, al fine di assicurare coerenza applicativa, trasparenza e comparabilità.

Art. 13

(Costi e copertura finanziaria del regime di responsabilità estesa del produttore)

1. I produttori sostengono, individualmente o collettivamente, i costi necessari per:

- a) la raccolta e il ritiro dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo;
- b) il trasporto, la selezione, l'avvio a riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero o smaltimento;

- c) la gestione e il funzionamento dei sistemi individuali e collettivi e del Centro di coordinamento;
- d) la raccolta, l'elaborazione, il monitoraggio e la trasmissione dei relativi dati;
- e) le attività di informazione rivolte agli utilizzatori, ai distributori e ai detentori dei rifiuti;
- f) le attività di prevenzione, eco-progettazione e miglioramento delle performance ambientali del sistema;
- g) le attività di controllo e audit derivanti dall'attuazione del presente regolamento.

2. Nella determinazione dei costi si tiene conto dei ricavi derivanti dal riutilizzo, dalla preparazione per il riutilizzo, dal riciclaggio, dal recupero e dalla valorizzazione dei materiali, nonché di ogni altro introito direttamente connesso al funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore.

3. I sistemi collettivi e individuali assicurano la piena tracciabilità dei flussi economici del regime di responsabilità estesa del produttore e la separazione contabile delle attività e delle risorse ad esso riferibili.

Art. 14

(Tracciabilità e monitoraggio)

1. I produttori, i sistemi individuali, i sistemi collettivi e il Centro di coordinamento assicurano la tracciabilità dei flussi fisici ed economici relativi ai prodotti immessi sul mercato e ai rifiuti di mobili e prodotti da arredo gestiti nell'ambito del presente regolamento.

2. Ai fini del monitoraggio del regime, i soggetti di cui al comma 1 raccolgono, conservano e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dai relativi allegati, almeno i dati relativi a:

- a) i quantitativi di prodotti immessi sul mercato;
- b) i quantitativi di rifiuti di mobili e prodotti da arredo ritirati, raccolti e presi in carico;
- c) le quantità avviate a riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento;
- d) i costi sostenuti e i ricavi conseguiti nell'ambito del regime;
- e) i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

3. Il monitoraggio del regime comprende anche campionamenti merceologici periodici, almeno biennali, effettuati secondo metodologie validate e omogenee a livello nazionale, al fine di rilevare la componente di arredo nei flussi di raccolta esistenti, di confrontare i dati dell'impresso sul mercato con i rifiuti effettivamente intercettati e di aggiornare i criteri di funzionamento del sistema.

Art. 15

(Accordi di programma per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo post-consumo in ambito urbano)

1. Il Centro di coordinamento, anche per conto dei sistemi di gestione dei produttori rappresentati, l'ANCI, gli operatori professionali della raccolta o altri operatori della filiera per il tramite delle associazioni di rappresentanza riconosciute a livello nazionale e gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, stipulano uno o più accordi di programma finalizzati a incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo post-consumo in ambito urbano, a disciplinarne le modalità di ritiro e presa in carico e a favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8.

2. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:

- a) le modalità operative di intercettazione, raccolta, ritiro e presa in carico dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo nell'ambito dei servizi pubblici e delle ulteriori reti di raccolta;
- b) i criteri di distribuzione territoriale dei punti di conferimento e dei servizi di ritiro;
- c) gli standard qualitativi dei flussi conferiti e le relative condizioni di accettazione;
- d) le modalità di tracciabilità, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei flussi;
- e) i criteri di copertura dei costi e le modalità di riconoscimento degli eventuali corrispettivi;
- f) le misure di informazione e sensibilizzazione degli utenti;
- g) il raccordo con i centri del riutilizzo e con le attività di preparazione per il riutilizzo.

3. Restano ferme le ulteriori forme di accordo o convenzione quadro di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, con soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ove funzionali al buon funzionamento del regime.

Art. 16

(Obblighi inerenti alla vendita a distanza e alle piattaforme di commercio elettronico)

1. I produttori e i venditori che immettono sul mercato nazionale mobili e prodotti da arredo mediante contratti a distanza o attraverso piattaforme di commercio elettronico sono tenuti ad adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ai sensi del presente regolamento, ivi inclusi l'iscrizione al Registro nazionale dei produttori, l'adesione a un sistema di gestione individuale o collettivo e il versamento del contributo ambientale.

2. Il produttore non stabilito nel territorio nazionale che vende mobili e prodotti da arredo mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente agli utilizzatori finali nel territorio italiano adempie agli obblighi derivanti dal presente regolamento tramite un rappresentante autorizzato stabilito nel territorio nazionale, responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Il rappresentante autorizzato deve essere dotato dei mezzi finanziari, organizzativi e strumentali adeguati all'adempimento degli obblighi.

3. I venditori e le piattaforme di commercio elettronico informano gli utilizzatori finali, con modalità chiare, immediate e facilmente accessibili (anche sul sito internet e nelle condizioni generali di vendita o di offerta), circa:

- a) le modalità di conferimento dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo post-consumo, con particolare riguardo alla capillarità dei punti di raccolta e ai servizi di ritiro dedicati ai beni ingombranti;
- b) la possibilità di ritiro o presa in carico dei rifiuti di arredo da parte dei sistemi di gestione dei produttori, anche in coordinamento con i gestori del servizio pubblico di raccolta;
- c) le condizioni eventualmente applicabili per il ritiro gratuito o agevolato di beni di arredo di equivalente tipologia e quantità.

4. Le piattaforme di commercio elettronico che mettono a disposizione sul mercato nazionale mobili e prodotti da arredo adottano misure e strumenti di controllo adeguati per verificare che i produttori e i venditori che utilizzano la piattaforma abbiano adempiuto agli obblighi EPR (iscrizione al Registro nazionale dei produttori, adesione a un sistema di gestione, versamento del contributo ambientale). Prima di consentire la pubblicazione dell'offerta o la vendita, le piattaforme richiedono al produttore o venditore:

- a) il numero di iscrizione al Registro nazionale dei produttori;
- b) un'autocertificazione con la quale il produttore o venditore si impegna a offrire esclusivamente prodotti per i quali sono soddisfatti gli obblighi di responsabilità estesa del produttore conformemente al presente regolamento.

5. I gestori delle piattaforme di commercio elettronico che non ottemperano agli obblighi di cui ai commi precedenti sono soggetti alle sanzioni previste dal Titolo VI, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dall'articolo 178-quater del medesimo decreto legislativo in materia di accordi con i gestori delle piattaforme per l'assunzione diretta degli obblighi EPR.

6. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 178-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024 in materia di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR per i soggetti che operano mediante vendita a distanza.

Art. 17

(Trasparenza e pubblicità delle informazioni)

1. I sistemi individuali, i sistemi collettivi e il Centro di coordinamento assicurano adeguata pubblicità delle informazioni rilevanti ai fini del funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e tutela dei dati commercialmente sensibili.

2. Sono rese pubbliche, con cadenza annuale, le informazioni relative:

- a) ai produttori aderenti ai sistemi collettivi;
- b) ai criteri di determinazione del contributo ambientale e della sua eco-modulazione;
- c) agli obiettivi e ai risultati conseguiti;
- d) ai quantitativi gestiti di rifiuti di mobili e prodotti da arredo;

- e) ai criteri generali di funzionamento del Centro di coordinamento;
- f) agli accordi di programma stipulati ai sensi del presente regolamento.

3. Il Centro di coordinamento pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sul funzionamento complessivo del regime di responsabilità estesa del produttore, comprensiva dei dati quantitativi e qualitativi disponibili, del rendiconto economico del sistema, delle azioni di prevenzione, eco-progettazione, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, nonché delle principali criticità emerse nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore.

Art. 18 (Vigilanza e controllo)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'attuazione del presente regolamento, sui sistemi individuali, sui sistemi collettivi e sul Centro di coordinamento ai sensi dell'articolo 206-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.
2. L'ISPRA supporta il Ministero nelle attività di verifica, monitoraggio e controllo tecnico, anche mediante analisi dei dati, verifiche documentali e sopralluoghi.
3. Il Ministero può richiedere ai produttori, ai sistemi individuali, ai sistemi collettivi, al Centro di coordinamento, ai distributori, ai gestori del servizio pubblico e agli altri operatori della filiera ogni informazione e documentazione necessaria ai fini dell'attuazione del presente regolamento.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, il Ministero diffida il soggetto inadempiente a provvedere entro un termine congruo. In caso di persistente inadempimento, il Ministero adotta i provvedimenti di sospensione o revoca del riconoscimento, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 19 (Disposizioni transitorie)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i produttori già operanti nel settore dei mobili e prodotti da arredo presentano istanza di iscrizione al Registro nazionale dei produttori e comunicano la modalità con cui intendono assolvere agli obblighi derivanti dal presente regolamento.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i produttori che intendono adempiere in forma individuale o collettiva presentano l'istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 7.
3. I sistemi collettivi riconosciuti costituiscono il Centro di coordinamento e ne trasmettono lo statuto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'approvazione.
4. Sino alla piena operatività del regime e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i produttori assicurano la raccolta e la comunicazione dei dati relativi ai quantitativi immessi sul mercato.

5. Gli accordi di programma con l'ANCI e con le associazioni dei gestori del servizio pubblico sono stipulati entro centottanta giorni dalla costituzione del Centro di coordinamento.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I

PARTE A – Campo di applicazione

La classificazione dei prodotti ai fini del presente regime di responsabilità estesa del produttore è effettuata esclusivamente sulla base della funzione prevalente di arredo del prodotto, indipendentemente dal materiale di composizione prevalente e dal flusso di rifiuto nel quale il prodotto viene intercettato al termine del suo utilizzo. Le elencazioni che seguono hanno valore meramente indicativo e non esaustivo. In caso di dubbio interpretativo circa l'inclusione o l'esclusione di un prodotto, prevale sempre il criterio della funzione prevalente di arredo.

Sono inclusi, in particolare, i seguenti gruppi di prodotti, purché conservino la natura di beni mobili e non rientrino nelle esclusioni di cui alla Parte B.

A. Mobili di contenimento per interni: armadi, guardaroba, cassettiere, comò, comodini, credenze, madie, vetrine, librerie, scarpieri, scaffalature, schedari, classificatori, mobili archivio, cassepanche, mobiletti contenitori e altri mobili destinati prevalentemente alla conservazione, all'archiviazione o all'ordine di beni e oggetti.

B. Mobili di appoggio e piani di lavoro: tavoli, tavolini, scrivanie, consolle, banchi reception, banconi e altri piani di appoggio o di lavoro mobili destinati ad ambienti interni o esterni, purché non aventi funzione impiantistica, sanitaria, industriale o tecnica prevalente.

C. Sedute e arredi per la permanenza: sedie, sedie a sdraio, sgabelli, panche, panchette, poltrone, divani, pouf, chaise longue e altri prodotti destinati prevalentemente alla seduta o alla permanenza.

D. Mobili e prodotti da arredo per esterni: mobili da giardino, fioriere e vasi, ombrelloni, strutture leggere di arredo urbano o balneare, dondoli, amache, sedute sospese, tende da sole, gazebo e altri arredi mobili destinati all'allestimento di terrazze, balconi, dehors, giardini o altri spazi aperti, purché non qualificabili come attrezzature musicali, sportive, ludiche o da campeggio.

E. Arredi professionali e collettivi: mobili destinati a uffici, sale riunioni, archivi, scuole, biblioteche, esercizi commerciali, alberghi, ristorazione, comunità e altri spazi collettivi, purché assolvano prevalentemente a funzioni di contenimento, appoggio, piano di lavoro, seduta o complemento d'arredo e non a funzioni sanitarie, diagnostiche, terapeutiche, industriali o impiantistiche.

F. Componenti e accessori strutturalmente destinati ai mobili e prodotti da arredo: ante, ripiani, piani, basi, cassetti, fianchi, gambe, telai, strutture di sostegno e altri componenti strutturali realizzati in legno, metallo, plastica, vetro, tessuto o pelle, commercializzati separatamente come ricambi, integrazioni o elementi autonomamente destinati alla manutenzione, riparazione o adattamento dei prodotti inclusi nel presente Allegato.

G. Sistemi ombreggianti e divisori aventi funzione di arredo: pareti mobili, divisori mobili autoportanti, separé e sistemi oscuranti mobili destinati prevalentemente all'allestimento degli spazi mediante funzione di arredo.

H. Sistemi per il riposo: letti, reti o supporti per materassi, materassi, topper, futon, cuscini e altri prodotti imbottiti destinati in via specifica e prevalente al dormire.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono inclusi nel campo di applicazione del regolamento i prodotti caratterizzati dai seguenti codici Prodcod.

31001100: mobili in metallo per ufficio

31001200: mobili in legno per ufficio

31001301: mobili in legno per negozi

31002000: mobili da cucina

31003100: supporti per materassi (comprese le strutture in legno o metallo dotate di molle o rete metallica, le basi imbottite per materassi, quelle a doghe in legno e i divani-letto)

31003210: materassi in gomma cellulare (anche con telaio metallico)

31003220: materassi in materie plastiche cellulari (anche con telaio metallico)

31003230: materassi a molle

31003290: altri materassi

31004100: mobili in metallo (esclusi i mobili da ufficio o destinati all'uso medico, chirurgico, dentistico o veterinario, le sedute da dentista o da barbiere e mobili o armadi appositamente progettati per impianti hi-fi, videoregistratori o televisori)

31004210: mobili in legno per camere da letto (esclusi gli elementi di montaggio per armadi da incasso, le reti per materassi, le lampade e gli apparecchi di illuminazione, gli specchi da terra e le sedie)

31004220: mobili in legno per sale da pranzo e soggiorni (esclusi specchi da terra e sedie)

31004300: altri mobili in legno

31004410: mobili in plastica (esclusi i mobili da ufficio o destinati all'uso medico, chirurgico, dentistico o veterinario, le sedute da dentista o da barbiere e mobili o armadi appositamente progettati per impianti hi-fi, videoregistratori o televisori)

31004420: mobili in materiali diversi da metallo, legno e plastica (esclusi sedute e mobili o armadi appositamente progettati per impianti hi-fi, videoregistratori o televisori)

31006110: sedie girevoli con regolazione dell'altezza (escluse le sedie in legno e quelle destinate all'uso medico, chirurgico, odontoiatrico, veterinario e da barbiere)

31006120: sedute trasformabili in letti (escluse le sedie in legno, quelle da giardino e l'attrezzatura da campeggio)

31006130: sedute imbottite con struttura in metallo (esclusi i sedili girevoli, i sedili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, le poltrone da barbiere o simili, quelli destinati agli autoveicoli e agli aeromobili)

31006140: sedute non imbottite con struttura in metallo (escluse le sedie per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, le poltrone da barbiere o simili, le sedie girevoli)

31006210: sedie girevoli in legno con regolazione dell'altezza (escluse le sedie destinate all'uso medico, chirurgico, odontoiatrico, veterinario e da barbiere)

31006220: sedute trasformabili in letti in legno (escluse le sedie da giardino e l'attrezzatura da campeggio)

31006230: sedie in canna, vimini, bambù o materiali simili

31006240: sedute imbottite con struttura in legno (escluse le sedie girevoli)

31006250: sedute non imbottite con struttura in legno (escluse le sedie girevoli)

31006300: altre sedute

31006400: parti di sedute (esclusi i sedili utilizzati negli aeromobili e nei veicoli a motore)

31008010: parti di mobili in metallo

31008020: parti di mobili in legno

31008090: parti di mobili (escluse quelle in metallo e in legno)

13962110: teloni, tende da sole e tendine parasole (escluse le tende da sole per roulotte)

32992130: ombrelli, ombrelloni da sole, ombrelli da passeggio, ombrelloni da giardino e articoli simili

PARTE B – Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento:

A. Prodotti destinati prevalentemente a funzioni edilizie, impiantistiche, sanitarie o tecnologiche.

B. Attrezzature e prodotti destinati prevalentemente ad attività industriali, tecniche, diagnostiche o terapeutiche (termoarredi, ceramiche da bagno, box doccia). In caso di mobili inglobanti ceramiche si considera prevalente la funzione arredo.

C. Prodotti destinati prevalentemente a usi diversi dall'arredo, pur se impiegabili anche in contesti abitativi o collettivi.

D. Prodotti già assoggettati a discipline speciali di responsabilità estesa del produttore, nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive normative di settore. Si intendono, pertanto, esclusi i prodotti tessili per la casa non integrati stabilmente nell'arredo (come tendaggi in materiale tessile e biancheria da letto) e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) incorporate nell'arredo, fatto salvo l'elemento di arredo inteso come supporto fisico dell'AEE (come armadi o piantane).

E. Componenti, semilavorati e parti di prodotto che, considerati autonomamente, non sono destinati alla messa a disposizione sul mercato come mobili e prodotti da arredo finiti o come elementi funzionalmente e commercialmente autonomi di arredo.

F. Prodotti e beni che, pur presentando elementi decorativi o accessori, non assolvono per funzione prevalente a finalità di arredo.

G. Ulteriori categorie espressamente individuate dal regolamento.

PARTE C – Criteri interpretativi

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la funzione prevalente del prodotto è desunta, in via prioritaria, da:

- a) destinazione d'uso dichiarata dal produttore;
- b) caratteristiche costruttive;
- c) modalità di commercializzazione;
- d) collocazione tipologica del prodotto;
- e) prevalenza funzionale rispetto ad eventuali funzioni accessorie.

2. L'assenza di uno specifico prodotto o codice dalla elencazione non esclude l'applicazione del presente regolamento ai prodotti aventi funzione prevalente di arredo, secondo i criteri di cui al comma 1.

3. I componenti e gli accessori rientrano nel regime esclusivamente quando siano commercializzati come elementi strutturali autonomi o ricambi specificamente destinati ai prodotti inclusi nella Parte A.

4. Eventuali aggiornamenti o precisazioni degli elenchi di cui al presente Allegato sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Centro di coordinamento, senza modificare l'ambito oggettivo definito dall'articolo 3 del presente regolamento.

5. In caso di dubbio interpretativo circa l'inclusione o l'esclusione di un prodotto dal campo di applicazione del presente regime, prevale sempre il criterio della funzione prevalente di arredo, desunta prioritariamente dalla destinazione d'uso dichiarata dal produttore e dalle caratteristiche costruttive e funzionali del bene, rispetto a qualsiasi elemento descrittivo, materiale o tipologico.

ALLEGATO II

Contenuti minimi degli statuti dei sistemi collettivi

1. Gli statuti dei sistemi collettivi di cui all'articolo 7 devono essere conformi ai principi del presente regolamento e disciplinare almeno i seguenti profili.

A. Elementi generali: a) denominazione, sede, durata e natura giuridica del sistema collettivo; b) forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili; c) assenza di fini di lucro per le attività rientranti nel regime di responsabilità estesa del produttore per i mobili e prodotti da arredo; d) oggetto consortile, con espresso riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

B. Consorziati: a) requisiti e modalità di adesione dei produttori obbligati; b) diritti e obblighi dei consorziati; c) criteri di partecipazione al fondo consortile; d) modalità di recesso, esclusione e subentro dei consorziati, nel rispetto dei principi di libertà di adesione, non discriminazione e continuità del servizio; e) divieto di ostacolare l'uscita del consorziato che intenda aderire ad altro sistema riconosciuto, fermo restando il rispetto degli obblighi pendenti e delle condizioni stabilite dal regolamento.

C. Governance: a) organi del consorzio, loro composizione, attribuzioni e modalità di funzionamento; b) modalità di convocazione e deliberazione dell'assemblea; c) quorum costitutivi e deliberativi; d) criteri di voto dei consorziati, improntati a trasparenza, proporzionalità e non discriminazione; e) organi di amministrazione e controllo; f) regole per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

D. Funzionamento del sistema: a) modalità di organizzazione del servizio e di adempimento degli obblighi EPR; b) criteri per assicurare efficacia, efficienza, economicità e copertura territoriale del sistema; c) modalità di adesione obbligatoria al Centro di coordinamento e di partecipazione al suo funzionamento; d) modalità di raccolta, gestione, monitoraggio e trasmissione dei dati relativi all'impresso sul mercato e ai flussi di rifiuti gestiti; e) misure per garantire la continuità operativa del sistema e la gestione delle situazioni di crisi o cessazione dell'attività.

E. Regime economico e patrimoniale: a) composizione e destinazione del fondo consortile; b) modalità di determinazione, riscossione e gestione del contributo ambientale; c) criteri di tenuta della contabilità separata relativa al regime EPR; d) divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, riserve o fondi ai consorziati, salvo quanto consentito dalla legge; e) criteri di destinazione degli avanzi di gestione, che devono essere reinvestiti nelle attività del regime o imputati agli esercizi successivi secondo i criteri stabiliti dal regolamento; f) modalità di predisposizione, approvazione e pubblicità del bilancio.

F. Trasparenza, controllo e audit: a) obblighi di trasparenza nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'ISPRA, del Registro nazionale dei produttori e del Centro di coordinamento; b) modalità di pubblicazione delle informazioni rilevanti ai sensi del regolamento; c) sistemi di controllo interno e procedure di verifica; d) eventuali forme di revisione contabile e audit indipendente; e) obbligo di collaborazione con le autorità competenti nell'attività di vigilanza e controllo.

G. Rapporti con la filiera: a) modalità di stipula ed esecuzione di accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati della filiera; b) modalità di rapporto con distributori, operatori professionali, gestori del servizio pubblico, impianti di trattamento, soggetti del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo; c) eventuale coinvolgimento di operatori della filiera diversi dai produttori, senza alterazione della natura del sistema collettivo quale strumento di adempimento degli obblighi dei produttori.

H. Controversie e scioglimento: a) procedure interne di risoluzione delle controversie tra consorziati; b) modalità di gestione delle controversie con terzi, in coordinamento con il Centro di coordinamento ove necessario; c) disciplina dello scioglimento, della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo, nel rispetto delle finalità del regime.

2. Gli statuti dei sistemi collettivi devono in ogni caso essere coerenti con: a) i principi di responsabilità estesa del produttore; b) il principio «chi inquina paga»; c) i principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e non discriminazione; d) l'obbligo di garantire il corretto funzionamento del regime sull'intero territorio nazionale; e) i criteri di coordinamento stabiliti dal Centro di coordinamento ai sensi del regolamento; f) l'obbligo di trasmissione di un piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che vengono impiegate, del bilancio di esercizio, e da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, che riporti quanto indicato dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Le disposizioni statutarie incompatibili con il presente Allegato costituiscono causa di non riconoscimento ovvero, se sopravvenute, di sospensione o revoca del riconoscimento del sistema collettivo.